

**1/23 R.G.**

**TRIBUNALE DI MANTOVA**  
**Ufficio Procedure Concorsuali**

Il Tribunale di Mantova

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Andrea Gibelli      Presidente

dott. Mauro P. Bernardi   Giudice Rel. Est.

dott. Francesca Arrigoni   Giudice

- sciogliendo la riserva di cui al verbale del 19-10-2023 così provvede:
- letto il ricorso n. 1/23 depositato in data 12-5-2023 da ... s.r.l. (con sede legale in ...; C.F. :) ai sensi degli artt. 25 sexies e segg. del d. lgs. 14/2019, concordato dichiarato aperto con decreto del Tribunale emesso in data 1-6-2023;
- dato atto della tempestività del ricorso depositato entro sessanta giorni dalla comunicazione all'imprenditore di cui all'art. 17 co. 8 CCI e della relazione redatta dall'esperto ex art. 17 co. 8 CCI;
- ritenuta la competenza di questo Tribunale ex art. 28 CCI posto che il trasferimento della sede legale della società da ... a ... è avvenuto il 24-4-2023 (v. Cass. 12-4-2023 n. 9730);
- vista la relazione dell'esperto dott. ...;
- esaminato il parere dell'ausiliario dott. ...;
- osservato che la società istante, in data 3-7-2023 e in concomitanza con il deposito del parere da parte dell'ausiliario nominato ex art. 25 sexies co. 3 CCI, ha presentato una modifica della originaria proposta di concordato semplificato anche per effetto delle interlocuzioni avvenute *medio tempore* con l'ausiliario;
- ribadito quanto già espresso con decreto del 6-7-2023 e cioè che, sebbene non espressamente previsto dalla lacunosa disciplina contenuta nell'art. 25 sexies CCI, deve ritenersi consentito al debitore modificare la proposta in analogia con quanto previsto per il concordato preventivo dagli artt. 47 co. 4 e 107 CCI (norme peraltro

applicabili, sia pure nei limiti della compatibilità, anche al concordato minore: v. art. 65 co. 2 e 74 co. 4 CCI) e avuto riguardo al *favor* chiaramente manifestato dal legislatore per le soluzioni della crisi di impresa alternative alla liquidazione giudiziale, evidenziandosi che, secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, per poter ricorrere al procedimento per analogia, regolato dall'art. 12 disp. prel. c.c., è necessario che: a) manchi una norma di legge atta a regolare direttamente un caso su cui il giudice sia chiamato a decidere; b) sia possibile ritrovare una o più norme positive (cd. analogia legis) o uno o più principi giuridici (cd. analogia iuris) il cui valore qualificatorio sia tale che le rispettive conseguenze normative possano essere applicate alla fattispecie originariamente carente di una specifica regolamentazione, sulla base dell'accertamento di un rapporto di somiglianza tra alcuni elementi (giuridici o di fatto) della fattispecie regolata ed alcuni elementi di quella non regolata (cfr. Cass. S.U. 6-12-2021 n. 38596; Cass. 8-8-2005 n. 16634), situazione che ricorre nel caso di specie, posto che anche il concordato semplificato rientra tra gli strumenti negoziali e preventivi della soluzione della crisi di impresa e che le poche disposizioni che regolano l'istituto richiamano in più punti la disciplina del concordato preventivo (v. artt. 25 sexies co. 2, 6 e 8 e art. 25 septies co. 1);

- rilevato, in aggiunta, che ove non fosse ritenuta ammissibile la modifica della proposta concordataria, il debitore non avrebbe la possibilità di ripresentare la domanda di concordato semplificato stante il termine previsto dall'art. 25 sexies co. 1 CCI, in tal modo precludendosi una più agile possibilità di soluzione della crisi di impresa;

- osservato che la proposta, come modificata, è migliorativa per il ceto creditorio in considerazione del maggiore apporto di finanza esterna promesso, pur essendo prevista una maggiore dilazione (di un anno) dei tempi previsti per l'esecuzione del concordato;

- rilevato che il passivo (comprensivo degli oneri di procedura) ammonta a € 8.150.730,00 e l'attivo a € 826.795,00 cui debbono aggiungersi € 190.000,00 a titolo di finanza esterna;

- esaminato il parere redatto dall'ausiliario dott. ... in data 3-7-2023 nonché la nota di aggiornamento del 18-10-2023 e rilevato che la stessa, pur evidenziando la esiguità del

fondo di riserva appostato, ha nondimeno ribadito, anche nel corso della udienza, la fattibilità della proposta concordataria;

- rilevato che non è stata formulata opposizione all'omologazione da parte dei creditori cui la proposta modificata con il parere dell'ausiliario è stata ritualmente notificata;

- osservato che la proposta concordataria (di tipo esclusivamente liquidatorio) prevede il pagamento integrale dei crediti in prededuzione e dei creditori privilegiati ai sensi dell'art. 2751 bis n. 1 e 2 c.c., il pagamento parziale dei creditori privilegiati ai sensi del d.l. 3/2015 ed infine il soddisfacimento dei creditori chirografari nella misura minima del 1,5 % e, comunque, in misura non superiore al 2% del loro credito;

- rilevato che la proposta intende soddisfare i creditori, in un arco temporale di 36 mesi, mediante la liquidazione del patrimonio aziendale (costituito solo da beni mobili e rimanenza di magazzino, da crediti e da liquidità) e la distribuzione dell'apporto di finanza esterna pari a € 190.000,00;

- osservato che i creditori sono stati suddivisi in quattro classi di seguito elencate:

1) spese di procedura (compreso il compenso dell'ausiliario) e onorario dei professionisti che hanno prestato assistenza per la procedura di concordato;

2) creditori privilegiati ai sensi dell'art. 2751 bis n. 1 e n. 2 c.c.;

3) appostazioni a fondo rischi in privilegio da destinarsi al creditore potenziale Mediocredito Centrale e al creditore contestato BPM;

4) creditori chirografari ab origine e creditori privilegiati declassati al chirografo per incapacienza delle risorse aziendali;

- ritenuto che la distribuzione dell'attivo rispetta le cause di prelazione come specificamente indicato alle pagine 6 e 7 del parere dell'ausiliario;

- considerato che il piano concordatario appare fattibile richiamandosi in proposito le deduzioni svolte dall'ausiliario alle pagine 13 e segg. del parere e rilevandosi che la liquidità acquisita (anche per effetto delle vendite effettuate in corso di procedura) e quella messa a disposizione come finanza esterna è già sufficiente per il soddisfo delle prime due classi;

- ritenuto che il piano sia sorretto da adeguate garanzie posto che l'importo di € 150.000,00 è oggetto di deposito fiduciario di assegni presso il notaio dott. G. Bezzi, aggiungendosi che, alla stregua delle delucidazioni espresse nel corso dell'udienza di omologa, risultano appostati adeguati fondi per fare fronte ad eventuali sopravvenienze passive;
- osservato che la proposta concordataria non pregiudica gli interessi dei creditori sia in considerazione del rilevante apporto di finanza esterna (che difetterebbe in caso di liquidazione giudiziale) sia perché non appaiono del tutto certi la fondatezza e l'esito di eventuali azioni risarcitorie;
- considerato che la proposta concordataria assicura una utilità (unicamente in forma di corresponsione di somme di denaro) a ciascun creditore e che non risulta che la società abbia posto in essere atti in frode ai creditori;
- ritenuto che la fase esecutiva del concordato debba essere attuata, come da dispositivo, nel rispetto delle regole di trasparenza, pubblicità e competitività in virtù della applicabilità degli artt. 114 (nei limiti della compatibilità) e 118 CCI, richiamati rispettivamente dagli artt. 25 septies co. 1 e 25 septies co. 8 CCI (sul punto vedasi Trib. Bergamo 26-4-2023);
- osservato che il liquidatore può essere designato nella persona del professionista indicato dalla società proponente non risultando elementi ostativi;
- rilevato che, in mancanza di opposizioni, nessuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese;

P.T.M.

- omologa il concordato semplificato proposto da ...s.r.l. (con sede legale in ...; C.F.: ...) come da proposta del 3-7-2023;
- nomina quale Giudice Delegato il dott. Mauro P. Bernardi;
- nomina quale liquidatore la dott. ...;
- designa a componenti del Comitato dei Creditori ... – Presidente; ... – Componente e ... – Componente;
- dispone che il liquidatore

- prenda in consegna i beni della società nonché le somme messe a disposizione a titolo di finanza esterna;
- provveda alla liquidazione, previo esperimento di procedure competitive con le modalità di cui all'art. 114 co. 4 CCI (compresa la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche di cui all'art. 490 c.p.c. almeno trenta giorni prima della data prevista per la presentazione delle offerte) compiendo ogni atto (anche pubblico) diretto ad alienare i cespiti indicati nel piano alle condizioni allo stesso previste nonché ad incassare i crediti;
- ponga in essere gli atti di ordinaria gestione senza alcuna limitazione, salva la previa autorizzazione del comitato dei creditori sia per conferire incarichi a professionisti di ogni genere che per determinare i compensi ad essi spettanti;
- depositi le somme incassate e quelle giacenti su Banco Posta nel conto bancario già aperto presso BCC Garda n. ..., provvedendo ai pagamenti dei creditori secondo quanto previsto nel piano, previa redazione di un progetto di distribuzione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori e comunicato al Giudice Delegato e con assegnazione ai creditori di un termine di 15 giorni affinché possano formulare eventuali osservazioni;
- rediga, ex art. 114 co. 5 CCI, ogni semestre un rapporto riepilogativo delle attività svolte accompagnato dal conto della sua gestione, trasmettendo copia del rapporto, unitamente agli estratti del conto bancario relativo al periodo, al comitato dei creditori per le loro eventuali osservazioni scritte, provvedendo a comunicare tali atti al pubblico ministero e ai creditori;
- renda il conto della gestione, una volta terminate le operazioni di liquidazione e riparto, ai sensi dell'art. 114 co. 6 CCI;
- depositi le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili presso l'Ufficio Postale di Mantova nelle forme stabilite per i depositi giudiziali, indicando come modalità dello svincolo l'emissione da parte dell'intestato Tribunale di provvedimento autorizzativo dei pagamenti agli aventi diritto;
- nulla per le spese.

Si comunichi alla società ricorrente, al liquidatore e al Pubblico Ministero nonché al Registro Imprese.

Mantova, 19 ottobre 2023.

Il Presidente

dott. Andrea Gibelli